

PATRIMONIO E TRUST

L'assistenza a un familiare in Italia non implica la residenza fiscale

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

La sentenza n. 5714 della **C.T.R. di Milano** dell'08.10.2014 (depositata il 06.11.2014) è intervenuta in un caso di accertamento della **residenza italiana** di un contribuente che aveva trasferito la propria residenza a **Montecarlo** ancora negli anni '70, ma che si recava frequentemente in Italia per **assistere** un **familiare** impossibilitato a muoversi dal territorio dello Stato.

Il primo elemento di interesse della sentenza attiene alla **elencazione** da parte dell'Agenzia della **documentazione** che ha preso come riferimento per la sua attività. In particolare si tratta di:

- informazioni anagrafiche;
- rapporti con altri soggetti: **partecipazioni** e rappresentanze societarie;
- informazioni reddituali: **dichiarazioni fiscali** presentate ed eventuali istanze di rimborsi;
- versamenti unificati e iscrizioni a ruolo;
- informazioni patrimoniali: **proprietà immobiliari**, possesso di autoveicoli, atti di compravendita, **donazione**, locazione, costituzioni di società e conferimenti;
- presenza di **utenze domestiche** intestate al contribuente;
- eventuali **movimentazioni di capitale** all'estero;
- contratti assicurativi stipulati con società italiane.

Successivamente, sono state poste in essere anche indagini finanziarie volte ad evidenziare la presenza di **conti correnti**, **carte di credito**, cassette di sicurezza ed altre posizioni simili. Inoltre, è emersa la proprietà indiretta delle quote di una srl italiana proprietaria di **un'abitazione di prestigio in Italia**.

In sede di ricorso di primo grado, il contribuente ha fornito copiosa documentazione attestante il trasferimento di **residenza a Montecarlo** sin dagli anni 70, dove vive grazie all'**eredità** pervenuta dal **coniuge defunto**.

Il contribuente utilizza **l'abitazione di prestigio italiana**, ovviamente con tutte le utenze collegate ed utilizzate, per incontrare ed **assistere** il **parente** che non può muoversi dall'Italia.

L'Agenzia, per sostenere la sussistenza della residenza nel nostro Paese, ha fatto leva sull'utilizzo di una **carta di credito** ed una **carta** rilasciata da una **catena di supermercati**, oltre

alla disponibilità di diversi conti correnti in Italia, sia personali che riferiti al parente.

La **C.T.P. di Milano** accoglie il **ricorso** del contribuente. I giudici di **secondo grado confermano** le tesi del primo grado.

In particolare, è emerso che:

- la **carta di credito** è stata usata **esclusivamente** presso un supermercato nei **pressi dell'abitazione** italiana;
- è priva di merito la valutazione circa il fatto che le **utenze italiane** siano più alte rispetto a quelle di Montecarlo che paiono invece irrisorie alla vista dei verificatori.

In realtà, si osserva come i **consumi limitati** siano comunque compatibili con le modeste esigenze di una **persona anziana**. Inoltre, è interessante e quasi godibile il passaggio dove si afferma che avere della **servitù** nell'immobile italiano “*non appare essere, sino a prova contraria, un grave delitto teso a voler truffare il fisco italiano*”. Il fatto di dover assistere un parente “*fanno apparire normale il sostenimento di spese straordinarie avendone le possibilità economiche*”.

La sentenza, infine, evidenzia come l'Ufficio continui a pretendere, resistendo in giudizio, di far assurgere a **prove certe** quelle che sono **semplici presunzioni**, insinuandosi nella vita privata del contribuente e pretendendo di condizionarne il tenore di vita. Da ultimo si segnala come l'Ufficio sia stato **condannato** al **pagamento** delle **spese**.